



COMUNE DI SANFRE'

Provincia di Cuneo

Atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing

Approvato con D.G.C. n. 7 del 25/02/2025

SCOPO E FINALITÀ

Il presente documento stabilisce e regola le modalità operative con cui il Comune di Sanfrè applica l'istituto del Whistleblowing così come disciplinato dal d.lgs. del 10 marzo 2023 n. 24, in conformità alle Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE

Il **Comune di Sanfrè** promuove la cultura della legalità, anche informando e formando il proprio personale sulla normativa riferita al Whistleblowing, con opportune iniziative a tal fine.

Tali momenti informativi/formativi possono essere estesi anche ad altre categorie di soggetti come ad esempio gli amministratori, i consulenti e i collaboratori esterni, gli stagisti e i volontari, i dipendenti di società che hanno rapporti in essere con il nostro Ente.

Utilizzando proprio personale adeguatamente formato, o ricorrendo a società esterne di riconosciuto valore e competenza professionale in ambito Whistleblowing il **Comune di Sanfrè** fornisce informazioni sull'uso del canale interno di segnalazione, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del d.lgs. n. 24/2023.

I SOGGETTI A CUI SONO RICONOSCIUTE LE TUTELE IN CASO DI SEGNALAZIONE, DENUNCIA O DIVULGAZIONE PUBBLICA

La riservatezza e la tutela da azione ritorsiva sono garantiti, in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, ai seguenti soggetti:

- tutti i dipendenti con un qualsiasi contratto di lavoro in essere
- i collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto
- i dipendenti, amministratori e collaboratori delle imprese fornitrici nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti in cui è coinvolto o che riguardino il **Comune di Sanfrè**.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

Le tutele sono garantite anche se il segnalante o il denunciante anonimo successivamente viene identificato.

I SOGGETTI TUTELATI DIVERSI DA CHI SEGNALE, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE NEI CUI CONFRONTI VALGONO IL DIVIETO DI RITORSIONE E LE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione valgono anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
- enti presso i quali lavora il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica

- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, DENUNCIA O DIVULGAZIONE PUBBLICA

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del **Comune di Sanfrè**.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Sono meritevoli di segnalazione, invece, tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che minino il corretto agire del **Comune di Sanfrè** e che si configurano come:

- Violazioni del diritto nazionale
- Illeciti civili
- Illeciti amministrativi
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
- Illeciti penali
- Illeciti contabili
- Irregolarità
- Violazioni del diritto dell'UE
- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché il soggetto che la effettua possa poi beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

La protezione dalle ritorsioni sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui il **Comune di Sanfrè** non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di presa in carico o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento)

- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento)
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la segnalazione sul canale interno e/o esterno possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower.

LA SEGNALAZIONE ANONIMA

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, per il **Comune di Sanfrè** sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza ordinari.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo che dovesse essere successivamente identificato, può comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni e può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Il **Comune di Sanfrè**, se riceve una segnalazione anonima, la registra e ne conserva la relativa documentazione non oltre 2 anni decorrenti dalla data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

SEGNALAZIONI CON CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING

Non sono considerate oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante.

Restano ferme le responsabilità disciplinari e/o contrattuali previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali.

Il **Comune di Sanfrè** assicura la riservatezza anche della persona coinvolta e citata dal segnalante e nei confronti di eventuali facilitatori o altre persone menzionate a diverso titolo nella segnalazione.

La riservatezza del segnalante e della persona coinvolta o menzionata è garantita anche:

1. nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale attraverso la piattaforma unificata adottata "Whistleblowing Intelligente" la quale consente di registrare segnalazioni vocali o, su richiesta della persona segnalante, di richiedere un incontro diretto con la persona autorizzata a raccogliere la segnalazione verbale
2. quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite
3. quando la segnalazione perviene a personale interno diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, i soggetti autorizzati alla gestione della segnalazione provvedono ad oscurare l'identità del segnalante e, nel limite del possibile, anche del segnalato e di eventuali altri soggetti citati ed ogni altra informazione dalla quale sia possibile risalire alla loro identità.

Ciò vale anche nei casi in cui il **Comune di Sanfrè** debba trasmettere la segnalazione ad altra autorità competente.

Il **Comune di Sanfrè** prevede forme di responsabilità disciplinare in capo ai soggetti competenti a gestire le segnalazioni in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

IL CONSENSO A RIVELARE L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

L'eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, avverrà sempre nei limiti consentiti dalla legge.

Qualora si rendesse necessario svelare l'identità del segnalante nell'ambito di un procedimento disciplinare originatosi a seguito della segnalazione, il segnalante deve esprimere chiaramente e inequivocabilmente il consenso.

Nel canale interno di acquisizione e gestione delle segnalazioni predisposto dal **Comune di Sanfrè**, si registra e rende visibile data e ora in cui il whistleblower ha accordato il consenso a rivelare la sua identità nell'ambito del procedimento disciplinare. Tale consenso non sarà revocabile.

RIVELARE L'IDENTITÀ ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE

Laddove l'Autorità giudiziaria e/o contabile per esigenze istruttorie richieda di conoscere il nominativo del segnalante, il responsabile della gestione delle segnalazioni provvede a comunicare l'identità del segnalante, così come previsto dalle disposizioni di legge.

DURATA DI CONSERVAZIONE E POSSIBILITÀ DI ACCESSO ALLA SEGNALAZIONE

La segnalazione sarà resa disponibile tanto al segnalante quanto al personale autorizzato per 2 anni. Segnalante e personale autorizzato potranno utilizzare la chat asincrona contenuta nel modulo di segnalazione della piattaforma informatica anche quando l'esame della segnalazione si è già concluso con un esito motivato.

OBBLIGHI DI SICUREZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società Tecnolink S.r.l. è ideatrice e proprietaria della piattaforma informatica Whistleblowing Intelligente adottata dal Comune di Sanfrè in modalità Software as a Service (SaaS).

Il **Comune di Sanfrè** è l'unico titolare del trattamento relativo ai dati inerenti alle procedure di whistleblowing.

La società Tecnolink S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stata nominata Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il **Comune di Sanfrè**, nell'ambito di quanto previsto nell'atto di nomina, verifica e controlla le modalità operative con cui il Responsabile assicura il trattamento dei dati personali in piena conformità a quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 in particolare modo per le parti richiamate dalle Linee Guida ANAC in materia di Whistleblowing adottate con delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

La piattaforma Whistleblowing Intelligente consente ai soggetti interessati di trattare i dati personali secondo i principi fondamentali del già citato Regolamento UE, in particolare:

- garantire il divieto di tracciamento. Nel caso in cui l'accesso avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione con la piattaforma
- garantisce il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione
- evita il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.

Per conoscere nel dettaglio le misure tecniche adottate dal fornitore consulta l'allegato 1 del presente documento.

Il **Comune di Sanfrè** assegna specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali in relazione alle procedure di Whistleblowing. Tali compiti specifici sono attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto l'autorità del titolare del trattamento.

Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni inerente alle segnalazioni che comportano un trattamento di dati personali, deve avvenire in conformità al regolamento UE 2018/1725.

DIRITTO DEGLI INTERESSATI

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento).

Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

LE RITORSIONI DALLE QUALI È TUTELATO IL SEGNALANTE

La ritorsione è intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il **Comune di Sanfrè** vigila e interviene nell'ambito di quanto gli è consentito, al fine di impedire che possano essere messe in atto condotte ritorsive.

Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di condotte ritorsive:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti
- retrocessione di grado o mancata promozione
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa
- note di demerito o referenze negative
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi
- annullamento di una licenza o di un permesso
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici
- pretesa di risultati lavorativi impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati
- valutazione della performance artatamente negativa
- revoca ingiustificata di incarichi
- un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi)
- sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

LE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TUTELA DALLE RITORSIONI

Le tutele sono garantite quando la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia, effettuate da parte di uno dei soggetti individuati dal legislatore soddisfano alcune condizioni e requisiti, come di seguito specificati:

- i segnalanti o denunciati devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere
- se il whistleblower ha agito sulla base di motivi fondati tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore
- deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciate, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Le tutele vengono riconosciute anche quando il soggetto ha segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.

Inoltre, ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.

LA PERDITA DELLE TUTELE

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni viene meno quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione.

Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave in merito alla condotta calunniosa o diffamatoria messa in atto attraverso la segnalazione, il **Comune di Sanfrè** potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante nei limiti consentiti dalla natura del rapporto giuridico in essere.

LA PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate dal whistleblower esclusivamente ad ANAC e nelle modalità comunicate dalla stessa Autorità, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dal **Comune di Sanfrè**, ne consegue la loro nullità e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie come da normativa vigente in materia.

Si precisa che l'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Compete all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento da parte del **Comune di Sanfrè** indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

LE COMUNICAZIONI DELLE AZIONI RITORSIVE

La comunicazione di azioni ritorsive che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, deve essere inviata esclusivamente all'ANAC, così come previsto dal D.lgs. n. 24/2023, secondo le modalità stabilite dall'Autorità stessa.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione non deve trasmettere la comunicazione a soggetti diversi da ANAC, per non vanificare le tutele che il d.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Sono inclusi tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni, anche coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciate o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione.

Sono escluse dalla possibilità di segnalare le ritorsioni ad ANAC le organizzazioni sindacali e le associazioni di ogni natura. Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano, in quanto tali, della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo

la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica.

Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica, la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione, e, di conseguenza, il soggetto possa così beneficiare di protezione.

È quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Le comunicazioni di ritorsioni connesse ad una segnalazione o denuncia che per errore fossero indirizzate al **Comune di Sanfrè**, saranno trasmesse immediatamente ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione. Inoltre il **Comune di Sanfrè** garantisce la riservatezza dell'identità della persona che ha inviato per errore la comunicazione di ritorsioni.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Così come previsto dal decreto n. 24/2023, sono previste limitazioni della responsabilità civile, penale e amministrativa rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni più avanti indicate quando queste sono rivelate all'interno di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile o amministrativa.

Le categorie di informazioni alle quali ci si riferisce sono le seguenti:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.)
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.)
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.)
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.)
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Tuttavia, la limitazione di responsabilità opera solo nei casi in cui ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- A. l'accesso alle informazioni/documenti oggetto di segnalazioni è avvenuto in modo lecito;
- B. al momento della rivelazione o diffusione delle informazioni vi siano fondati motivi per ritenere che tali informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni;
- C. la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate nel Capo II del decreto).

Tutte queste condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, il whistleblower non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

LE MISURE DI SOSTEGNO

Il **Comune di Sanfrè** darà risalto e pubblicità con ogni mezzo ritenuto idoneo, compreso il canale interno di segnalazione, all'elenco degli enti del terzo settore che stipulano una convenzione con ANAC al fine di offrire sostegno ai segnalanti.

In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea
- sui diritti della persona coinvolta
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

LE PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

La responsabilità della corretta applicazione della disciplina sul Whistleblowing ricade sul Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile può avvalersi della collaborazione di personale interno adeguamento formato.

In particolare, i soggetti che gestiscono le segnalazioni devono:

- essere autorizzati al trattamento dei dati personali e quindi essere destinatari di una specifica formazione in materia di privacy sul trattamento dei dati personali
- assicurare indipendenza e imparzialità
- ricevere un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del whistleblowing, anche con riferimento a casi concreti.

Il Responsabile autorizzato a trattare le segnalazioni di whistleblowing è il Segretario comunale pro tempore.

IL CANALE INTERNO DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La segnalazione interna viene acquisita dal Comune di Sanfrè mediante il canale integrato Whistleblowing Intelligente, attraverso il quale è possibile raccogliere e gestire:

- segnalazioni scritte
- registrazioni vocali
- richieste di incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Per le segnalazioni trasmesse al di fuori della piattaforma Whistleblowing Intelligente, il **Comune di Sanfrè** garantisce comunque la riservatezza mediante l'acquisizione al protocollo in apposito registro riservato.

Le segnalazioni whistleblowing possono essere trasmesse al **Comune di Sanfrè** da parte dei soggetti legittimati come indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023.

Si precisa che il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica che ha acquisito le informazioni segnalate nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni di qualsiasi natura e genere in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona che agisce in suo nome e per suo conto.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Eventuali segnalazioni in cui il segnalante dichiara espressamente di far riferimento al d.lgs. 24/2023, presentate erroneamente ad un soggetto diverso dal **Comune di Sanfrè** che ritiene di non essere competente ratione materiae, devono essere trasmesse a quest'ultimo entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Tali segnalazioni sono considerate “segnalazioni whistleblowing” e pertanto sottratte all'accesso documentale e accesso civico o generalizzato.

Allo stesso modo, eventuali segnalazioni presentate ad un soggetto interno del **Comune di Sanfrè** ma diverso da un soggetto autorizzato a trattare segnalazioni di whistleblowing, devono essere immediatamente inoltrate ad uno dei soggetti autorizzati, adottando tutte le cautele di riservatezza e impegnandosi a non rivelare a nessuno quanto eventualmente appreso.

SEGNALAZIONI ACQUISITE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE

Il **Comune di Sanfrè** ha istituito un canale integrato interno denominato “Whistleblowing Intelligente” per la ricezione e gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

La piattaforma garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Whistleblowing Intelligente utilizza, sia per le segnalazioni sia per le eventuali comunicazioni successive, un protocollo di crittografia che meglio garantisce sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione.

Attraverso il protocollo di crittografia, i dati del segnalante vengono segregati in una sezione dedicata della piattaforma, inaccessibile, in prima istanza, anche al Responsabile del trattamento delle segnalazioni e agli eventuali soggetti autorizzati.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link “[Descrizione tecnica e funzionale della piattaforma Whistleblowing Intelligente](#)”

I SOGGETTI CHE OPERANO NEL CANALE DI SEGNALAZIONE

Nella piattaforma sono autorizzati ad operare i seguenti soggetti:

- Responsabile della gestione delle segnalazioni (accesso tramite login)
- Eventuali collaboratori del Responsabile (tramite login ma con accesso limitato alle sole segnalazioni assegnate loro dal Responsabile)
- Segnalante (senza necessità di effettuare login) il quale può fare segnalazioni e accedervi successivamente, ma esclusivamente attraverso il codice univoco di segnalazione rilasciato dal sistema al momento in cui la segnalazione è stata effettuata.

FARE UNA SEGNALAZIONE

Nella home page del sito istituzionale comunale, all'indirizzo <https://www.comune.sanfre.cn.it>, è inserito il link al canale interno informatizzato per l'invio delle segnalazioni con identità certificata attraverso lo SPID.

Il segnalante è tenuto a compilare in modo esaustivo, chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo di segnalazione, fornendo le informazioni obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione
- la descrizione del fatto
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti e file multimediali che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché fornire l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Al segnalante si richiede un comportamento collaborativo tenendo costantemente aggiornato il **Comune di Sanfrè** in ordine all'evoluzione della propria segnalazione secondo le modalità descritte più avanti.

IL CODICE UNIVOCO DI SEGNALAZIONE

All'invio della segnalazione, la piattaforma presenta al segnalante una videata con il codice univoco di segnalazione il quale deve essere acquisito e conservato per ricollegarsi alla piattaforma nei momenti successivi, in modo tale da poter:

- integrare/aggiornare in un secondo momento quanto riportato inizialmente nel modulo di segnalazione
- rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti/approfondimenti da parte dei soggetti autorizzati
- verificare l'avanzamento dell'iter di gestione della segnalazione
- esprimere o negare il consenso a rivelare la propria identità nell'ambito del procedimento disciplinare originatosi dalla segnalazione.

Se il segnalante fornisce all'interno della segnalazione un indirizzo di posta elettronica, la piattaforma gli invierà le notifiche con un link attraverso il quale potrà accedere alla segnalazione senza dover digitare il codice univoco di segnalazione.

Il **Comune di Sanfrè** non è nella condizione di poter fornire il codice univoco di segnalazione in caso di smarrimento e neanche di generarne uno nuovo.

RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Al momento della ricezione della segnalazione, il sistema registra la data e l'ora di acquisizione; assegna alla segnalazione un numero progressivo e un ID di segnalazione.

Nessuno di questi dati può essere manipolato e nessuna segnalazione può essere cancellata prima della scadenza del tempo di archiviazione previsto in 2 anni.

Contemporaneamente, la piattaforma informa via email dell'avvenuta ricezione della segnalazione il segnalante (se ha inserito un indirizzo di posta elettronica nella segnalazione) e il Responsabile.

Il Responsabile è l'unico soggetto a cui sono dati i permessi di prendere in carico la segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Il Responsabile prende in carico la segnalazione entrando nella piattaforma ed aprendola. Anche in questo caso la piattaforma aggiorna immediatamente il segnalante dell'avvenuta presa in carico.

Dal momento in cui la segnalazione è stata presa in carico, decorrono i tempi per la chiusura della segnalazione (90 gg).

ESAME PRELIMINARE

L'esame preliminare ha lo scopo di accertare da un lato se esistono i presupposti per accordare le tutele al segnalante e, dall'altro, se la segnalazione contiene elementi meritevoli di essere approfonditi in fase istruttoria.

Il Responsabile o il collaboratore da questi designato all'interno della piattaforma, valuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta per almeno uno dei seguenti motivi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a) e a giustificare ulteriori accertamenti
- manifesta incompetenza del **Comune di Sanfrè** sulle questioni segnalate
- accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti
- segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente
- produzione di sola documentazione senza descrizione esaustiva dei fatti e/o elementi essenziali.

Nei casi in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il soggetto autorizzato a trattare la segnalazione può chiedere al whistleblower, all'interno della piattaforma, elementi integrativi e di chiarimento/precisazione.

Il sistema automaticamente tiene traccia delle interlocuzioni con la persona segnalante e fornisce informazioni sullo stato di avanzamento dell'iter di esame della segnalazione.

FASE ISTRUTTORIA

Anche durante la fase istruttoria potranno essere sottoposte al segnalante domande, richieste di integrazioni, chiarimenti e tutto quanto può servire a delineare correttamente i contorni della vicenda segnalata.

La comunicazione con il segnalante avverrà unicamente all'interno della piattaforma Whistleblowing Intelligente. Nessun altro mezzo sarà utilizzato.

Le richieste di integrazioni/chiarimenti interrompono il conteggio dei tempi di esame della segnalazione. Detti tempi riprendono in automatico alla risposta da parte del segnalante.

La piattaforma consente al soggetto designato alla trattazione della segnalazione di tenere un diario in cui segnare le date e il tipo di attività istruttorie svolte, come ad esempio: l'acquisizione di documentazione, interlocuzioni e altre attività utili al solo fine di accertare l'attendibilità della segnalazione.

VERBALE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

Il verbale delle risultanze istruttorie sarà scritto direttamente all'interno della piattaforma, evitando così upload e download di file in modo tale da meglio garantire la protezione e riservatezza delle informazioni ivi contenute.

L'intero iter di esame e verifica della segnalazione si dovrà concludere entro 90 giorni dalla data di presa in carico, fatte salve le interruzioni in attesa delle risposte da parte del segnalante quando gli vengono inviati messaggi con la richiesta di ulteriori informazioni/precisazioni.

I possibili esiti dell'esame della segnalazione sono i seguenti:

- inammissibile
- improcedibile
- archiviata per infondatezza
- inviata all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari (UPD)
- inviata all'ANAC
- inviata alla Corte dei conti
- Inviata all'Autorità giudiziaria.

Al momento della chiusura, il soggetto autorizzato ad esaminare la segnalazione scrive anche una breve nota sulle motivazioni riguardo all'esito.

La piattaforma comunicherà prontamente all'indirizzo di posta elettronica rilasciato dal segnalante, esito e motivazione.

Nell'invio ai diversi destinatari, il Responsabile della gestione delle segnalazioni avrà cura di mantenere segreta l'identità del segnalante e di non rivelare nessun fatto o circostanza da cui si possa risalire all'identità del segnalante.

Inoltre, nelle comunicazioni con i diversi interlocutori, dovrà sempre essere indicato che si tratta di segnalazione di Whistleblowing da trattare nei limiti indicati nel decreto 24/2023.

IL CUSTODE DELL'IDENTITÀ DIGITALE DEL SEGNALANTE E L'ACCESSO AI DATI

Il Responsabile svolge anche il ruolo di “Custode dell’identità” del segnalante e ha sempre la possibilità di accedere ai suoi dati identificativi per gli usi consentiti o richiesti dalla legge.

L’accesso ai dati identificativi del segnalante è motivato e la motivazione viene registrata all’interno della piattaforma informatica.

Il Segnalante riceve avviso delle motivazioni per le quali i suoi dati identificativi sono stati messi in chiaro.

SEGNALAZIONI RACCOLTE VIA REGISTRAZIONE VOCALE

Il canale integrato Whistleblowing Intelligente consente al segnalante di effettuare una registrazione vocale per raccontare la segnalazione in un limite di tempo di venti minuti.

La segnalazione così raccolta sarà gestita allo stesso modo della segnalazione acquisita tramite la compilazione dell’apposito form predisposto sul canale integrato Whistleblowing Intelligente.

SEGNALAZIONI RACCOLTE TRAMITE INCONTRI DIRETTI

Accedendo ai link predisposti dal **Comune di Sanfrè** sul proprio sito, il segnalante potrà scegliere un modulo per la richiesta di incontro al fine di rilasciare verbalmente una segnalazione di condotte illecite.

Il Responsabile riceve avviso di richiesta di incontro e accede alla piattaforma per comunicare data, ora e luogo dell’incontro. La piattaforma si incaricherà di inviare al segnalante i dati per l’incontro.

Durante l’incontro - previa presentazione dell’informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa - il Responsabile acquisisce il racconto verbale del segnalante o tramite registrazione vocale oppure verbalizzando le dichiarazioni del segnalante.

La registrazione vocale dell’incontro o, in alternativa, il verbale sottoscritto dal segnalante, saranno aggiunte alla richiesta di incontro andando così a configurare un terzo tipo di segnalazione gestito dal canale unificato di segnalazione utilizzato dal **Comune di Sanfrè**.

A questo punto la segnalazione sarà gestita e trattata come le segnalazioni del tipo precedentemente illustrate.

SEGNALAZIONI INDIRETTE

Il **Comune di Sanfrè** monitora i mezzi attraverso cui possono essere effettuate divulgazioni pubbliche (ad esempio consultando i mezzi di stampa o le piattaforme web e social). Nel caso in cui venga intercettata una divulgazione pubblica inerente, questa viene registrata/catalogata e conservata, rendendo così possibile un richiamo ad essa da parte del segnalante ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione.

DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI

Il **Comune di Sanfrè** si attiene al divieto di rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta (giudiziarie, amministrative sindacali) - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all’esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

Ne consegue quindi che non sono validi in primis gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali), aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge.

Analogamente, non è consentito imporre al whistleblower, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste).

A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.

ALLEGATO 1

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Dati di contatto del Responsabile esterno del trattamento dei dati:

- Sede Legale: Via P. Bagetti, 10 – 10143 Torino
- Numero di telefono: 011 19878715
- Posta certificata: tecnolink@mypec.eu
- Persona di riferimento: Antonio Cappiello
- Indirizzo email: cappiello@anticorruzioneintelligente.it

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

A seguito dell'utilizzo del servizio in cloud Whistleblowing Intelligente <https://wb.anticorruzioneintelligente.it/> possono essere acquisiti dati relativi a persone identificate o identificabili.

COOKIES

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dalla piattaforma.

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.

L'uso di c.d. cookies di sessione, c.d. "tecnici" (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del servizio.

I c.d. cookies di sessione utilizzati evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

ULTERIORE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti dalla piattaforma <https://wb.anticorruzioneintelligente.it/> sono trattati dalla Società:

Interzen Consulting s.r.l., con sede in Pescara, Strada Comunale Piana 3, cap. 65129 (P. IVA e C.F. 01446720680), in persona dell'amministratore delegato pro tempore

regolarmente nominata da Tecnolink S.r.l. con atto formale come sub responsabile del trattamento dei dati personali.

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO – PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO PRIVACY

Il Responsabile indirettamente e il sub responsabile direttamente, attua le seguenti misure:

- si accerta che chiunque agisca sotto la propria autorità ed abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è stato istruito in tal senso dal responsabile stesso e vincolato contrattualmente (o ex lege) alla riservatezza/segreto
- applica le misure minime di sicurezza ict per le pubbliche amministrazioni individuate dall'AGID
- applica misure tecniche di crittografia dei dati personali, dei documenti e del DB
- garantisce la riservatezza e l'integrità adottando strumenti e tecnologie di accesso mediante sistemi di autenticazione forte
- adotta mezzi che permettono di garantire la continuità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- adotta mezzi che permettono di garantire la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico
- adotta delle misure tecniche per la gestione dei log a norma di legge
- luogo fisico di archiviazione dei dati: UE
- modalità' di conservazione dei dati, conservazione digitale

Vedi il dettaglio delle misure riportate più avanti

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno conservati sino al termine dell'incarico di erogazione del Servizio di “Whistleblowing Intelligente”. A cura del Responsabile della gestione delle segnalazioni, saranno eliminate le segnalazioni che eccedono il tempo di conservazione indicato in fase di configurazione.

Durante il periodo contrattuale e anche per il mese successivo, il cliente ha la possibilità di scaricare ogni singola segnalazione e/o l'insieme delle segnalazioni in forma tabellare per gli usi che ritiene più opportuni.

Allo scadere del contratto, decorsi 30 giorni nei quali il cliente non ha manifestato formalmente la volontà di rinnovare il servizio, Tecnolink S.r.l. cancellerà definitivamente i dati trattati.

Dettaglio misure di sicurezza

1° LIVELLO – SISTEMI ESTERNI DI PREVENZIONE	
Scansione online delle vulnerabilità	Nessus® Essentials: soluzione per la rilevazione delle vulnerabilità di Tenable®, Inc. Nel 2021 Tenable è stato un Software Vendor di Gartner rappresentativo della Vulnerability Assessment.

2° LIVELLO – INFRASTRUTTURA I.T. DEL CLOUD SERVICE PROVIDER	
Service Provider	Microsoft Azure.
Tipologia di servizio cloud	Public Cloud
Certificazioni del cloud service provider	Consulta la documentazione di conformità di Microsoft Azure.

<p>Localizzazione dei data center utilizzati</p>	<p><u>West Europe (Netherlands)</u></p>
<p>Livelli di sicurezza adottati dal service provider</p>	<p><u>Operazioni eseguite da Microsoft per proteggere l'infrastruttura di Azure.</u></p>
<p>Ridondanza dei dati del service provider</p>	<p><u>Archiviazione con ridondanza di zona (Zone Redundancy Storage, ZRS): replica i dati archiviati in Azure in modalità sincrona su tre aree disponibili interne all'area primaria (primary region).</u></p>

3° LIVELLO – INFRASTRUTTURA I.T.

<p>Firewall</p>	<p>PfSense®, firewall riconosciuto come uno dei più potenti, sicuri ed affidabili.</p>
<p>Back-up</p>	<p>Procedura di back-up delle Virtual Machine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Frequenza: ogni 4 ore. • 2. Modalità di archiviazione: ridondanza geografica GRS (GEO-REDUNDANT-STORAGE). Copia dei dati in modo sincrono tre volte all'interno di un'unica posizione fisica nell'area primaria usando l'archiviazione con ridondanza locale. Copia quindi i dati in modo asincrono in un'unica posizione fisica nell'area secondaria. All'interno dell'area secondaria i dati vengono copiati in modo sincrono tre volte usando l'archiviazione con ridondanza locale. • 3. Area Primaria: West Europe (Netherlands). • 4. Area Secondaria: North Europe (Ireland). • 5. Retention Backup: 15 giorni.

<p>disaster recovery</p>	<p>Procedura di Disaster Recovery delle Virtual Machine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modalità: Cross Region Restore. 2. Ridondanza: geografica (Geo-Redundancy Storage, GRS). Replica dei dati archiviati in Azure in modalità sincrona su una località fisica differente (regione secondaria). 3. Localizzazione del data center utilizzato per il Disaster recovery: North Europe (Ireland).
	<p>RTO (Recovery Time Objective, il tempo necessario per il ripristino del sistema): 2 giorni lavorativi (tempo minimo)</p>
	<p>RPO (Recovery Point Objective, quantità massima di dati - espressa in ore - che l'azienda perde a seguito del verificarsi di un evento disastroso, poiché non rientrati nella normale procedura ciclica di back-up): 4 ore (tempo massimo)</p>

<p>4° LIVELLO – COMPONENTI SOFTWARE</p>	
<p>Sistema operativo</p>	<p>Antivirus Microsoft Forefront</p>
<p>Server virtuale</p>	<p>L'accesso ai server virtuali avviene mediante una VPN ed utilizzando un profilo utente dimensionato strettamente in base alle necessità di monitoraggio e manutenzione.</p>

5° LIVELLO – CODICE APPLICATIVO	
Sicurezza informatica del produttore	<p>Nell'ambito del processo di qualificazione del Cloud Marketplace ACN, il produttore ha validato i propri livelli di gestione della riservatezza e della sicurezza dei dati della soluzione Whistleblowing Intelligente presso lo STAR Registry (Security, Trust, Assurance, and Risk) della Cloud Security Alliance.</p> <p><u>Visualizza la scheda di qualificazione del Marketplace ACN Cloud</u></p> <p><u>Visualizza la scheda di Whistleblowing intelligente su Cloud Security Alliance</u></p> <p><u>Visualizza la scheda del produttore su Cloud Security Alliance</u></p>
Sistema di autenticazione	<p>Sistema proprietario. È il sistema che vincola la password di accesso del singolo utente</p> <p>Interfacciamento con sistemi esterni.</p> <p>Possibilità di demandare la gestione dell'accesso utenti mediante procedura di Single Sign On con altri sistemi:</p> <p>SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)</p>
IP filtering	<p>Utenti collegati. Possibilità di visualizzare tutti gli utenti autenticati (non i Segnalanti) sulla piattaforma Whistleblowing Intelligente con i seguenti dati: cognome, nome, ruolo, indirizzo IP, ultimo accesso effettuato.</p>

6° LIVELLO – DATI E DOCUMENTI DELLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE

<p>Criptaggio database e documenti</p>	<p>1. Database. Chiave di criptazione dati a sua volta criptata mediante un algoritmo per un ulteriore livello di sicurezza. Il dato resta criptato nel database e la sua decrittazione avviene solo quando viene visualizzato.</p> <p>2. Documenti. Criptazione e decrittazione mediante chiave privata.</p>
<p>Protocollo HTTPS</p>	<p>L’HyperText Transfer Protocol Secure (over Secure Socket Layer) è un protocollo per la comunicazione su Internet che protegge integrità e riservatezza dei dati scambiati tra la piattaforma e l’hardware (PC, tablet, smartphone) dell’utente che vi accede. Certificato SSL erogato da Network Solutions LLC.</p>